



## Tribunale di Udine

### - sezione civile -

Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle  
persone dei signori magistrati

dott. Alessandra Bottan

Presidente

dott. Andrea Zuliani

Giudice rel.

dott. Lorenzo Massarelli

Giudice

letta l'istanza presentata dal dott.

quale cessato commissario giudiziale della " S.R.L." (n° 1/2014),  
attualmente in amministrazione straordinaria, volta ad ottenere la liquidazione del  
proprio compenso;

sentita la relazione del giudice delegato;

rilevato che il dott. ha svolto le funzioni di commissario giudiziale –  
senza gestione dell'impresa – nella fase seguita alla sentenza che ha accertato lo  
stato di insolvenza di " S.R.L." e terminata con il decreto ministeriale che lo  
ha nominato commissario straordinario in seguito all'ammissione della società alla  
procedura di amministrazione straordinaria;

considerato che l'art. 47 del decreto legis. n° 270 del 1999 – nel testo  
introdotto dall'art. 50, comma 1, lett. d), del decreto legge n° 83 del 2012, convertito,  
con modificazioni, in legge n° 134 del 2012 – stabilisce che "L'ammontare del  
compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai  
membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono  
determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di  
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per



quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante 'Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo' nonché dei seguenti ulteriori criteri: (*omissis*);

ritenuto che tale disposizione di legge, in quanto prevede che il compenso del commissario giudiziale (menzionato, senza alcuna distinzione circa la "fonte" della determinazione del compenso, insieme al commissario straordinario e al comitato di sorveglianza) sia *determinato* "con decreto non regolamentare del Ministro", attribuisce all'autorità amministrativa la competenza a stabilire l'entità del compenso, diversamente da quanto avviene per il curatore fallimentare, il cui compenso – ai sensi dell'art. 39 legge fall. – viene liquidato "con decreto del tribunale ... secondo le norme stabilite con decreto del Ministero della giustizia";

ritenuto che, in senso contrario, ovvero sia nel senso di un potere del tribunale di liquidare il compenso del commissario giudiziale, non può essere valorizzato il richiamo all'art. 39 legge fall. contenuto nell'art. 15 del decreto legisl. n° 270 del 1999, posto che tale richiamo – riferito all'intero art. 39 e non solo al primo comma – fa espressamente "salvo quanto previsto" dal citato art. 47;

**P.Q.M.**

visti gli articoli di legge sopra citati;

**dichiara** il proprio difetto di giurisdizione a provvedere sull'istanza del commissario giudiziale.

*Udine, 30/12/2014.*

Il Presidente.